

Territorialità IVA degli stand fieristici con nuovi dubbi

Possibili difformità interpretative in fase di richiesta di rimborso anche con le linee guida della Commissione Ue sulla tassazione degli immobili

/ Massimo DE NARDI

Recentemente la "DG TAXUD" della Commissione europea ha messo a disposizione, anche in lingua italiana, le "Note esplicative sulle norme dell'UE in materia di IVA concernenti il **luogo delle prestazioni di servizi** relativi a beni immobili che entreranno in vigore nel 2017" in ragione dell'emanato Regolamento di esecuzione n. [1042/2013](#) del Consiglio.

Essendo un documento molto corposo e avendo a riferimento il trattamento ai fini IVA delle prestazioni di servizi relative ad un comparto di estremo interesse per l'economia in generale, molti sono gli spunti interpretativi che ivi possono cogliersi. Tuttavia, in questa sede si intende svolgere una primissima analisi critica su una specifica interpretazione che, se non saranno assunte le dovute accortezze informative nei documenti emessi da parte dei fornitori, invece che agevolare l'operatività e l'uniformità di trattamento potrebbe ingenerare ulteriore **disorientamento** negli operatori.

Segnatamente, si fa riferimento a quanto illustrato al paragrafo 2.4.20 (Messa a disposizione di stand insieme ad altri servizi correlati), a commento dell'[art. 31-bis](#), par. 3, lett. e) del Reg. n. 282/2011 (modificato ed integrato dal citato Reg. n. 1042/2013), il quale considera come non aventi un **nesso sufficientemente diretto** con l'immobile "la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità", e cioè che l'ambito applicativo (o, meglio, di esclusione della natura immobiliare del servizio) riguarderebbe solo la messa a disposizione di stand nel caso in cui contestualmente sia accompagnata da altri servizi correlati e definiti come non relativi ad immobili. In altre parole, solo se "il prestatore del servizio non affitta semplicemente la nuda superficie ma fornisce piuttosto un pacchetto di servizi necessari all'espositore per la promozione temporanea dei propri prodotti o della propria attività". Diversamente, qualora il servizio attenesse alla mera locazione dello spazio espositivo si ricadrebbe nella fattispecie inclusiva (nella natura immobiliare) di cui all'[art. 31-bis](#), par. 2, lett. h).

In altra occasione si è avuto modo di apprezzare (si veda "[Lo stand fieristico facilmente amovibile non ha natura immobiliare ai fini IVA](#)" dell'8 maggio 2014) l'**intento semplificatorio** del chiaro dettato normativo regolamentare, il quale – a questo punto l'uso del passato appare d'obbligo – poteva essere interpretato nel

senso della non cumulabilità dei requisiti anche per l'uso della congiunzione "nonché", dopo la virgola, che consentiva di presupporre che fossero elementi di un elenco anche solo eventuali rispetto a quello indispensabile.

Del resto, pure la qualificazione di "messa a disposizione di stand" nel senso di "mettere temporaneamente una superficie delimitata e/o **una struttura mobile** (ad esempio una cabina, un banco o un bancone) a disposizione di un espositore ai fini della partecipazione a un'esposizione o fiera" non appare felicissima, in quanto le strutture mobili – quanto meno secondo una logica comune e si perdoni l'ovvietà, ma anche in ragione della stessa narrazione delle Note – non sono immobili. Inoltre, il fatto che lo stand sia accolto all'interno di un immobile non sta a significare che lo stesso, proprio in ragione della sua generalmente semplice amovibilità, ne costituisca parte essenziale o integrante e con ciò rispetti alcuna delle caratteristiche necessarie di cui all'[art. 13-ter](#) del Reg. n. 282/2011 (vigente dal 2017).

Un elemento che, per converso, potrebbe avvalorare la tesi sulla natura immobiliare *tout court* della mera messa a disposizione di stand si rinviene nel recepimento della giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (sentenza relativa alla causa [C-155/12](#) del 27 giugno 2013), la quale ha qualificato come avente natura immobiliare anche "il magazzinaggio di merci con **assegnazione di una parte specifica** dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario". Sul punto, peraltro, nonostante uno stand possa avere una collocazione specifica, sembrerebbe necessario anche poterlo individuare mediante una identificazione vincolante tra le parti, quanto meno al fine di permettere al beneficiario di poterne godere in modo pieno ed esclusivo (seppure per un breve, o finanche brevissimo, periodo).

Vi è da precisare, inoltre, che la stessa Corte di giustizia Ue, con altra decisione del 27 ottobre 2011 (relativa alla causa [C-530/09](#)), ha sentenziato per la natura – in ogni caso – **non immobiliare della locazione** di uno stand fieristico o espositivo "non essendo sufficiente in proposito la sola circostanza che ... debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene immobile, o all'interno del medesimo".

Infine, pare francamente del tutto teorica una situazione in cui sussista una mera locazione dello spazio senza inclusione di alcun servizio accessorio, tanto da indurre la stessa Direzione a precisare che, ai fini del suddetto distinguo, "occorre tener conto di tutte le cir-

costanze di fatto dell'operazione, compresi i **servizi inclusi implicitamente** nel contratto, come la fornitura di elettricità, la connessione internet, il riscaldamento, l'aria condizionata, ecc.". Sul punto, però, sembrano sorgere ulteriori dubbi in quanto tale ulteriore inciso potrebbe essere considerato nel senso che i menzionati servizi implicitamente inclusi nella locazione non ne modifichino la natura immobiliare oppure il contra-

rio.

Per cui, nonostante il lodevole sforzo ermeneutico proposto, l'annosa questione della territorialità (la quale apparentemente sembrava destinata ad essere sopita), potrebbe portare ad un **irrigidimento** delle procedure commerciali e a possibili difformità interpretative in fase di richiesta di rimborso dell'IVA da parte del soggetto ospitato non stabilito.